REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

Gruppo Misto – Toscana per Tutti

Al Presidente del Consiglio regionale della Toscana Sua sede

Firenze, 15 maggio 2018

Oggetto: Interrogazione a risposta orale (art. 170 Reg. int.), in merito alle criticità del sistema di raccolta reflui ditta Lonzi Via del Limone 76 Livorno.

Premesso che

- l'impianto della ditta Lonzi Metalli S.r.l. ubicato in Via del Limone n.76 è autorizzato con AIA rilasciata dalla provincia di Livorno con Atto dirigenziale n. 107 del 25/06/2014;
- in data 31/12/2015 la società Lonzi Metalli S.r.l. ha presentato alla Provincia di Livorno domanda di rinnovo dell'AIA sopra citata;
- la Regione Toscana (Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti) con Decreto dirigenziale n. 4852 del 28/06/2016 ha prescritto al gestore l'attivazione della procedura di VIA prevista dall'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010.
- il procedimento è stato avviato il 31/10/2016, data in cui la società Lonzi Metalli S.r.l., in data 31/10/2016, ha depositato l'istanza di avvio di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi degli artt. 23 e segg. del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi degli artt. 52 e segg. della L.R. 10/2010 relativamente al progetto esistente di "Impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti" ubicato in Livorno, Via del Limone n. 76
- il procedimento di VIA è stato richiesto dalla proponente Società Lonzi Metalli S.r.l., quale procedura postuma sull'impianto esistente di trattamento rifiuti di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010, in occasione del rinnovo per riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sull'impianto stesso e senza previsione di modifiche progettuali;
- la Regione Toscana con la Delibera n. 1344 del 04-12-2017 ha espresso ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente a "Impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti, ubicato in Livorno, Via del Limone n. 76. Procedimento di riesame con valenza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale"

Considerato che

- Nella comunicazione ASA SpA del 13/03/2018 (prot. 0004972/18) indirizzata alla Regione Toscana -Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti e ad ARPAT Dipartimento di Livorno con oggetto "Comunicazioni inerenti controlli periodici autorizzazioni allo scarico in pubblica

fognatura per scarichi Industriali e stima volumi – Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa", si evidenziano le seguenti criticità:

- a. La mancata ottemperanza della società Lonzi Metalli riguardo le vigenti prescrizioni di invio regolare dei dati analitici di autocontrollo nell'ultimo anno rispetto a quanto disposto da AIT nella Disposizione n. 79 del 04/11/2013 riportata nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dove si indica che il gestore dell'impianto è tenuto a trasmettere ad ASA i referti analitici delle caratteristiche dello scarico prima dell'immissione nella pubblica fognatura nera relativamente ai seguenti parametri: (di base) pH, COD, SST; (specifici) Azoto Ammoniacale, Idrocarburi totali. I campionamenti dovevano essere così ripartiti: n. 2 campioni al mese nel periodo da Novembre a Marzo e gli altri con frequenza di 1 campione ogni 2 mesi.
- b. A seguito dei rilievi di ASA effettuati il 10/01/2018 risultavano in un campionamento istantaneo anomalie allo scarico per i valori dello Zinco, rilevato in 13.95 mg/l a fronte di un limite previsto di 1 mg/l.
- c. Agli atti di ASA S.p.A. non risulta rendicontato il volume scaricato in pubblica fognatura relativo al periodo che decorre dal giorno 10/03/2015, data in cui ASA ha effettuato sopralluogo per la verifica di corretto allaccio (come da nota ASA del 11/05/2015), alla data odierna. L'assenza di misuratore e contestualmente di dichiarazioni inerenti numero e durata dell'attivazione dello scarico in pubblica fognatura che ha un limite massimo di 1,5 lt/sec, ha reso oggi necessario procedere ad una stima dei consumi.
- ASA ha comunque proceduto alla stima dei volumi apportati in pubblica fognatura.
- Risultano i seguenti apporti stimati in pubblica fognatura:

Tot	7.975 mc
2017	2.550 mc
2016	3.375 mc
2015 (dal 10/03/2013)	2.050 mc

ASA comunica: "Stante le criticità rilevate ed i notevoli volumi immessi in fognatura nera, probabilmente comunque non sufficienti a garantire una adeguata modalità di raccolta trattamento ed allontanamento delle AMDC, ASA chiede, in caso di riavvio dell'attività e di rinnovo dell'autorizzazione vigente, di effettuare ulteriori approfondimenti tecnici circa la coerenza e la compatibilità del sistema fognario e di trattamento delle acque di scarico interni allo stabilimento industriale nell'attuale configurazione di esercizio dello stabilimento".

Preso atto che

La comunicazione inviata alla Regione Toscana e alla sottoscritta consigliera, in risposta di richiesta di accesso atti (pec LI.01.11.07/10. 58), recita: "Prendendo in considerazione solamente i risultati analitici relativi ai campionamenti recenti delle acque sotterranee (2015, 2016) effettuati su un set di parametri significativo, ARPAT ha segnalato alla Regione Toscana, nell'ambito del suddetto procedimento di riesame, una criticità in relazione alle acque sotterranee, determinata da concentrazioni elevate di COD, cloruri e ammoniaca (parametri per i quali la norma non definisce una CSC ma che possono essere indicativi di uno stato di alterazione delle acque sotterranee) e superamento delle CSC per manganese e nichel, che il

gestore attribuisce non "ad una contaminazione antropica, ma a caratteristiche naturali del sito". ARPAT ha concluso la disamina sulle acque sotterranee nell'ambito del procedimento suddetto, ritenendo che il gestore dell'impianto debba procedere, in tempi brevi e certi, alla perforazione di nuovi 4 piezometri di monitoraggio (presentando e concordando con gli Enti, prima dell'esecuzione dei lavori, l'ubicazione, la profondità e le caratteristiche tecniche) ed al campionamento delle acque sotterranee in contraddittorio con ARPAT; in caso di superamento delle CSC di Tab. 2, il gestore dovrà attivare la procedura prevista per i siti potenzialmente contaminati art. 242 D.Lgs. 152/06 e smi. In caso il gestore ritenga possibile che il superamento delle CSC sia da imputare a cause naturali dovrà supportare tale affermazione da specifiche indagini atte a determinare il valore di fondo da assumere come riferimento".

SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

- 1. per conoscere se sono stati effettuati gli ulteriori approfondimenti tecnici indicati da ASA circa la coerenza e la compatibilità del sistema fognario e di trattamento delle acque di scarico interni allo stabilimento industriale nell'attuale configurazione di esercizio dello stabilimento" e in caso affermativo, la tipologia dei medesimi;
- 2. se come approfondimento è stata considerata anche la possibilità di carotaggio e tipizzazione del terreno sul quale insiste l'attività e limitrofo;
- 3. sugli accorgimenti che intenda far adottare alla ditta Lonzi, poiché, da quanto si evince dalla comunicazione ASA, il sistema fognario, il sistema di raccolta delle acque meteoriche e di successivo trattamento sono insufficienti ad evitare la contaminazione del terreno e delle acque superficiali;
- 4. per conoscere quali atti sono stati prodotti dalla Giunta a seguito della segnalazione Arpat di "criticità in relazione alle acque sotterranee, determinata da concentrazioni elevate di COD, cloruri e ammoniaca (parametri per i quali la norma non definisce una CSC ma che possono essere indicativi di uno stato di alterazione delle acque sotterranee) e superamento delle CSC per manganese e nichel, che il gestore attribuisce non "ad una contaminazione antropica, ma a caratteristiche naturali del sito".

La Consigliera

Monica Pecori